



COMUNE DI ITTIRI

VIA SAN FRANCESCO 1 – CAP 07044 – CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI
www.comune.ittiri.ss.it pec: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DELLA STRADA
COMUNALE -SOS PORCHILES- COMUNE DI ITTIRI (SS). D.P.C.M.
27 SETTEMBRE 2021 - PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MASE - DECRETO
INTERMINISTERIALE N. 455 DEL 27-12-2024.
INTERVENTO 20LR023/MT**

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 CON APPLICAZIONE
DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO E DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI
ALL'ART. 107 C. 3 DEL D.LGS. N. 36/2023, SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, CON IL
CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, DEL D.LGS 36/2023.**

**IMPORTO A BASE D'ASTA: € 411.559,75, COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA
SICUREZZA, PARI AD € 11.559,75 E DEL COSTO DELLA MANODOPERA PARI AD €
96.749,03.**

CUP J48H2L000100009 - CIG: B90E82569C

BANDO – DISCIPLINARE DI GARA

Il Comune di Ittiri, in esecuzione della Determinazione Num. Gen. 1390 Num. Sett 430 / STM Del 20/11/2025, intende affidare mediante procedura aperta telematica tramite Sardegna Cat l'esecuzione degli interventi denominati di **"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DELLA STRADA COMUNALE -SOS PORCHILES- COMUNE DI ITTIRI (SS). D.P.C.M. 27 SETTEMBRE 2021 - PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MASE - DECRETO INTERMINISTERIALE N. 455 DEL 27-12-2024. INTERVENTO 20LR023/MT - CUP J48H2L000100009 - CIG: B90E82569C.**

Gli operatori economici interessati, sono invitati a formulare la propria offerta in relazione alla procedura di affidamento di cui all'oggetto relativa alla procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. (o anche Codice) da eseguire nel Comune di Ittiri.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, l'operatore economico ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. In caso di riunione di concorrenti si applicano le disposizioni del Codice, con particolare riguardo agli artt. 67 e 68.

L'offerta dovrà essere prodotta secondo le indicazioni e le disposizioni del presente bando di gara - disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs 36/2023, questo Ente, essendo qualificato conformemente alle disposizioni dell'Allegato II.4 al D.Lgs 36/2023, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dei lavori nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 36/2023.

La procedura di selezione dell'affidatario, ai sensi dell'art. 40, dell'art. 52, dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 sarà esperita con modalità telematica utilizzando la piattaforma Sardegna CAT accessibile collegandosi al sito internet <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>

La documentazione amministrativa e l'offerta economica, richieste per partecipare alla presente procedura di gara dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel presente bando di gara - disciplinare di gara e relativi allegati, nonché in conformità alle indicazioni contenute nei manuali operativi reperibili presso la suddetta piattaforma, cui si rimanda.

PREMESSE

È requisito essenziale di partecipazione la regolare registrazione e abilitazione sulla piattaforma di SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema.

A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione). Nel caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT che intendono partecipare alla presente procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

A tal fine si raccomanda alle ditte concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT+1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

Si riporta di seguito la categoria dell'albero merceologico SardegnaCat relativa alla presente procedura di gara: **OS21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI - Lavori di importo fino a 516.000,00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica). E' condizione necessaria per partecipare alla procedura l'abilitazione e iscrizione al mercato elettronico SARDEGNA CAT nella categoria merceologica sopra riportata.**

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- a) firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- b) la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all'indirizzo: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento, difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

Il presente bando/disciplinare di gara contiene, altresì, le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di che trattasi come meglio specificato nel capitolato Speciale d'Appalto allegato (in prosieguo C.S.A.).

Le disposizioni specifiche della procedura di gara riportate nel presente bando/disciplinare di gara prevalgono su quelle del C.S.A.

Il sistema SARDEGNA CAT assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di Legge.

Eventuali richieste di chiarimenti in merito alla specifica RdO devono pervenire alla Stazione appaltante e verranno evase nelle modalità previste dal sistema. Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI ITTIRI, sede legale: via San Francesco, n. 1 – Ittiri (SS) – P.IVA 00367560901 - tel. 079445200 - email: francesco.meloni@comune.ittiri.ss.it - pec: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è il Geom. Meloni Francesco, dipendente di ruolo del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Ittiri.

3. FINANZIAMENTO INTERVENTO

Nella programmazione dei lavori pubblici del Comune di Ittiri è stata inserita la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: **"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DELLA STRADA COMUNALE -SOS PORCHILES- COMUNE DI ITTIRI (SS). D.P.C.M. 27 SETTEMBRE 2021 - PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MASE - DECRETO INTERMINISTERIALE N. 455 DEL 27-12-2024. INTERVENTO 20LR023/MT - CUP J48H2L000100009 - CIG: B90E82569C"** per l'importo complessivo di € 600.000,00; detto importo è garantito, per la somma di € 50.000,00 mediante contributo DGR 29/6 del 21/07/2021, per la somma di € 20.000,00 mediante contributo Decreto del ministero dell'Interno in data 07-12-2020 e per la somma di € 530.000,00 individuati all'interno degli interventi di cui al Decreto Interministeriale n. 455 del 27/12/2024.

4. DOCUMENTAZIONE

Il progetto esecutivo a base di gara è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 128 del 04/07/2025, per un importo complessivo pari ad € 600.000,00; lo stesso è costituito dai seguenti elaborati:

I - RELAZIONI

- A - RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
- B - CRONOPROGRAMMA
- C - RELAZIONE GEOLOGICA E RELATIVI ALLEGATI
- C1 - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA
- C2 - RELAZIONE INTEGRATIVA DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA
- D - RELAZIONE DI STABILITÀ DEL PENDIO TRATTO D-E
- E - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE TRATTO D-
- F - RELAZIONE DI CALCOLO E STABILITÀ PARETE CHIODATA TRATTO B-C
- G - RELAZIONE ILLUSTRATIVA RISCHIO FRANA POST OPERAM
- H - RELAZIONE IDRAULICA
- I - RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE PORTATA IDRICA DRENAGGI
- L - RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
- M - ELENCO PREZZI
- N - ANALISI PREZZI
- O - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- P - CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
- Q - PIANO DI SICUREZZA, COMPUTO COSTI PER LA SICUREZZA
- R - PIANO DI MANUTENZIONE
- R_1 - PIANO DI MONITORAGGIO
- S - SCHEMA CONTRATTO
- T - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

II-TAVOLE

- TAV.01: COROGRAFIA
- TAV.01.1: PLANIMETRIE CATASTALI CON INSERIMENTO INTERVENTI

TAV.02: QUADRO D'INSIEME DEGLI INTERVENTI
TAV.03: INTERVENTI I1-I2. QUADRO D'INSIEME TAVOLE INTERVENTI PER OGNI TRATTO
TAV.04: INTERVENTI TRATTI I-II
TAV.04.1: DETTAGLI INTERVENTO 5.0
TAV.05: INTERVENTI TRATTI II-III
TAV.06: INTERVENTI TRATTI III-IV
TAV.07: INTERVENTI TRATTI IV-V
TAV.08: INTERVENTI TRATTO B.1-C
TAV.09: SITUAZIONE ANTE OPERA TRATTO D-E
TAV.10: SITUAZIONE POST OPERA TRATTO D-E
TAV.11: RIPROFILATURA SCARPATA TRATTO FRANA
TAV.12: INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDROGRAFICO
TAV.12.1: INDIVIDUAZIONE BACINO IMBRIFERO DI COMPETENZA DELL'ELEMENTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO I-II
TAV.12.2: INDIVIDUAZIONE PERCORSO TUBAZIONE TRINCEA DRENANTE IN RELAZIONE AL RETICOLO IDROGRAFICO
TAV.12.3: INSERIMENTO IN OPERA TRINCEA DRENANTE
TAV.13: PALIFICATA TRATTO D-E
TAV.14: DETTAGLI COSTRUTTIVI SEZIONI T1-T2-T3
TAV.15: PIANTE E DETTAGLI GUARD-RAIL
TAV.16: DETTAGLI INCLINOMETRO E PIEZOMETRI.
TAV.17: AREA DI RISCHIO E PERICOLOSITÀ ANTE E POST OPERAM

Tali elaborati progettuali sono consultabili e liberamente scaricabili al seguente link:
<https://sardegna.cat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>

Si fa presente che il bando di gara/disciplinare di gara ha la prevalenza a livello gerarchico sulle altre fonti. Per ogni discordanza tra documenti di gara e documenti di progetto, valgono pertanto le indicazioni dei primi, essendo fonte primaria che sancisce le regole della gara.

5. CODICE CPV E SUDDIVISIONE IN LOTTI

- codice CPV (principale): 45223200-8 Lavori strutturali
- lotti: 1 [lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da realizzare (impossibilità oggettiva)]

6. LUOGO ESECUZIONE LAVORI

COMUNE DI ITTIRI - STRADA COMUNALE "SOS PORCHILES".

7. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'area interessata dagli interventi in progetto è ubicata ad Est dell'abitato di Ittiri (SS) e si raggiunge percorrendo la strada provinciale "Ittiri-Banari" fino al bivio con la strada di penetrazione verso la chiesa campestre di San Maurizio. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al progetto approvato.

8. IMPORTO APPALTO – CATEGORIE LAVORAZIONI

Importo complessivo dell'intervento: **€ 600.000,00.**

L'importo dei lavori a base d'asta è pari ad **€ 411.559,75**, comprensivo dell'importo per oneri della sicurezza, pari ad **€ 11.559,75** e del costo della manodopera, stimato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 41, comma 13, del d.Lgs. 36/2023 in **€ 96.749,03.**

I costi per l'attuazione delle misure di sicurezza sono stati stimati e quantificati nella misura su indicata dalla Stazione Appaltante: essi sono tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice. Detti costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante e, pertanto, sono congrui per definizione.

Il costo della manodopera è stato stimato e quantificato ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice.

L'operatore economico nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica.

Qualora l'operatore economico indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, dovrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il sub-procedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs 36/2023 è applicato il CCNL SETTORE EDILE-INDUSTRIA, cui fa riferimento il prezziario della Regione Sardegna come indicato in determina a contrarre. Il concorrente può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello su indicato.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, nella propria offerta economica il concorrente deve indicare – a pena di esclusione – i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d), del Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. c), del Codice.

IL CONTRATTO DI APPALTO È STIPULATO "A MISURA", ai sensi dell'art. 32 co.7 allegato I.7 D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs 36/2023, con offerta a unico ribasso.

Per l'appalto in oggetto non è previsto alcun premio di accelerazione. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto dei termini previsti delle disposizioni dell'art. 125 del Codice.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, all'aggiudicatario è dovuta un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) del valore netto del contratto d'appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni affidate, come risultante dal relativo verbale, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza disposta ai sensi dell'art. 17 - commi 8 e 9 - del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023.

In particolare, in relazione alla capacità economica - finanziaria e tecnica - organizzativa, i concorrenti devono possedere la SOA , come di seguito descritto:

categoria			qualificazione obbligatoria		importo lavori	%	indicazioni speciali ai fini della partecipazione alla gara		
			(SI/NO)	class.			prevalente o scorporabile	subappaltabile	% sub
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	OS21		SI	II	€ 411.559,75	100,00	P	SI	40

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023 non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente **OS21**, subappaltabile nel limite del 40% dell'importo della categoria. La Stazione Appaltante ritiene che l'affidatario debba quindi eseguire direttamente le prestazioni relative alla categoria **OS21**, almeno nella misura del 60%, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività nei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e

sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. L'eventuale subappalto deve essere indicato in sede di gara.

Per il requisito relativo alla categoria **OS21**, l'o.e. deve dimostrare, il possesso dei requisiti mediante idonea qualificazione SOA almeno in Classe II°.

L'o.e. dovrà possedere la qualificazione in proprio, oppure costituendo ATI/RTI. Relativamente alla categoria prevalente OS21, l'Amministrazione Appaltante, come previsto dall'art. 104, comma 11 del D.Lgs 36/2023, si avvale della facoltà di non consentire l'avvalimento in quanto sono presenti nell'appalto lavori o componenti di rilevante complessità tecnica, quali strutture e opere speciali.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, ciascun operatore economico raggruppato dovrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara d'appalto in misura corrispondente alla quota dei lavori che assumerà all'interno del raggruppamento.

9. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI

Non sono ammesse offerte in variante.

10. CONSEGNA ANTICIPATA E TERMINE ESECUZIONE LAVORI

Si fa presente sin d'ora che potrà essere disposta la consegna anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 - per motivate ragioni di urgenza - e dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, come previsto dall'art. 2.6 del capitolato speciale d'appalto è di **180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura fissata nel Capitolato Speciale d'Appalto.

11. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al tre per cento dell'importo complessivo dei lavori, i prezzi sono aggiornati nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento. I prezzi aggiornati si applicano alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del D.Lgs 36/2023, gli indici sintetici di costo di costruzione.

L'importo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B dell'Allegato II.2-bis al Codice.

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Ittiri, **Num. Gen. 1390 Num. Sett 430 / STM Del 20/11/2025** si è stabilito di procedere all'affidamento del contratto per l'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 con applicazione del criterio del minor prezzo e dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107 c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

La procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs 36/2023, in conformità con quanto disposto dagli artt. 40 e 52 del Codice, dall'art. 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU e dal D.Lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nelle guide e manuali, messi a disposizione dei fornitori sul portale stesso.

Per partecipare alla presente procedura informatizzata l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica: firma digitale di cui all'art. 1, c.

1, lett. s) del D.Lgs 82/2005; dotazione hardware e software come riportata nella home page del portale all'indirizzo: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>. Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al Portale "SardegnaCAT". Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella documentazione che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

I concorrenti esonerano espressamente il Comune, i suoi dipendenti e collaboratori e la Regione Autonoma della Sardegna da ogni responsabilità relativa a eventuali malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l'utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato dalla Regione stessa.

13. CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di contratto da stipulare a misura, non ricompreso nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs 36/2023, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs 36/2023, determinato mediante **"RIBASSO PERCENTUALE ESPRESSO SULL'IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA"**, come risultante dal progetto approvato, con esclusione degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. Le percentuali di ribasso saranno considerate fino alla terza cifra decimale. L'operatore economico deve **applicare il ribasso** sull'intero importo a base di gara (comprensivo dei costi manodopera), **dichiarare separatamente** i propri costi della manodopera, **giustificare** eventuali riduzioni rispetto ai costi stimati dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, in deroga a quanto previsto dall'art. 110 del medesimo Codice, **si procederà all'esclusione automatica** delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato utilizzando il Metodo "A" di cui all'Allegato II.2 del Codice.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, si potrà procedere a valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il seggio di gara si riserva di procedere all'eventuale rinvio della seduta di gara al fine di eseguire le operazioni di calcolo della soglia di anomalia. Procederà successivamente in seduta pubblica a proclamare l'esito del calcolo e dell'aggiudicazione.

14. TERMINE ULTIMO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Vedasi RDO sul sistema telematico Sardegna CAT.

15. APERTURA DELLE OFFERTE

Tutte le sedute di gara (pubbliche e riservate) verranno espletate dalla stazione appaltante esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement Sardegna-CAT; la piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Pertanto si stabilisce che, come peraltro più volte ribadito dall'orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Veneto, Sezione III 13 marzo 2018; n. 307; T.A.R. Puglia Bari, Sezione III 2 novembre 2017, n. 1112; T.A.R. Sardegna, Sezione I 29 maggio 2017 n.

365; T.A.R. Campania Napoli, 30 novembre 2021, n. 7692; Consiglio di Stato, III, n. 627/2021; Consiglio di Stato, V, n. 5388/2017), **“nell’ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l’apertura delle offerte, come confermato dal D.Lgs 36/2023, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica”**.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa altresì che questa amministrazione intende esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Pertanto applicherà l'inversione procedimentale di cui all'art. 107 c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, nella piattaforma Sardegna CAT, secondo le istruzioni contenute nella stessa piattaforma.

16. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
n. 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

17. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 184, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Prima di formulare la propria offerta, gli operatori economici concorrenti sono tenuti ad effettuare il sopralluogo nel luogo oggetto di intervento, al fine di prendere piena conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori.

Il sopralluogo è libero e la Stazione Appaltante non rilascerà attestati di avvenuta presa visione dei luoghi né provvederà alla registrazione degli OO.EE. che avranno effettuato i sopralluoghi. Gli OO.EE. potranno recarsi, senza necessità di preavviso, presso le aree interessate dall’appalto di cui trattasi e dichiareranno sotto la propria responsabilità l’avvenuto sopralluogo nell’istanza di partecipazione alla gara.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

18. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

Trattasi di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del Codice. A tal fine è ammesso a presentare la propria migliore offerta il concorrente formalmente invitato da questa Amministrazione.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti invitati di cui all’art. 65, comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g) del D.Lgs 36/2023, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94,95,96,97,98 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs 36/2023. I consorzi di cui all’art. 65 del D.Lgs 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c..

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del D.Lgs 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

19. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

19.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 36/2023 i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs 36/2023 i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando

attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

19.2) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

19.2.a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti alla gara devono essere iscritti al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è necessaria l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

19.2.b) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICO/ORGANIZZATIVA

Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento è necessario essere in possesso dei requisiti di qualificazione (SOA) di cui all'art. 100 comma 4 del D.Lgs 36/2023, trattandosi di lavori di importo superiore ad € 150.000,00 e dall'Allegato II.12 al medesimo Codice come indicato nella tabella riportata al punto 8 del presente bando/disciplinare di gara: attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria **OS21** classifica II^a (seconda) o superiore. Il possesso dell'attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini degli affidamenti di cui al presente bando (art. 1 comma 2 Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023).

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 3 Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023 per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.

I suddetti requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal sopra richiamato allegato II.12, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui all'art. 91, comma 3, del D.Lgs 36/2023.

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100 e dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione nelle categorie ed in classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Ai fini della comprova, l'attestazione SOA dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa da parte dell'o.e.. Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, ciascun operatore economico raggruppato dovrà dimostrare il possesso

dei requisiti di cui sopra in misura corrispondente alla quota dei lavori che assumerà all'interno del raggruppamento.

Ai fini della qualificazione alla presente gara d'appalto trovano applicazione le disposizioni del Codice e dei relativi allegati, ricordando che il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 104 del Codice.

INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D.Lgs 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al suddetto punto 19.2.a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al suddetto punto 19.2.a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs 36/2023 dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

20. AVVALIMENTO

Relativamente alla categoria prevalente OS21, l'Amministrazione Appaltante, come previsto dall'art. 104, comma 11 del D.Lgs 36/2023, si avvale della facoltà di non consentire l'avvalimento in quanto sono presenti nell'appalto lavori o componenti di rilevante complessità tecnica, quali strutture e opere speciali.

21. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023 non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente **OS21**, subappaltabile nel limite del 40% dell'importo della categoria. La Stazione Appaltante ritiene che l'affidatario debba quindi eseguire direttamente le prestazioni relative alla categoria **OS21**, almeno nella misura del 60%, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività nei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. L'eventuale subappalto deve essere indicato in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c), del D.Lgs 36/2023, qualora il concorrente, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto è fatto obbligo di indicare, all'atto dell'offerta (nel modello DGUE - Parte II - lett. D) le opere e/o le parti di opere che eventualmente intende subappaltare, nel rispetto di quanto

previsto dalla Direttiva UE 2014/24/UE e delle indicazioni riportate nella tabella di cui al punto 8. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per le eventuali categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, **comporta l'esclusione dalla gara.**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. In relazione al comma 1 dell'art.119 del codice *"È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera"*.

Le lavorazioni riguardanti la categoria **OS21** possono essere subappaltate, ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in relazione alla specificità dell'appalto, al fine di garantire l'esecuzione e l'uniformità delle lavorazioni specialistiche.

In qualsiasi caso, qualunque ulteriore subappalto andrà autorizzato dalla Stazione Appaltante.

N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'Affidatario deve impegnarsi ad inserire negli eventuali contratti di subappalto/subaffidamento, o in eventuali altri subcontratti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto/subaffidamento, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto/subaffidamento, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate, dalle competenti autorità, successivamente alla stipulazione del contratto di subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs 159/2011.

L'Affidatario è tenuto a garantire che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto nonché per i casi di cui all'art. 11 - comma 2-bis - del Codice, applichi il medesimo contratto collettivo di lavoro di cui al punto 8, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Affidatario.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto: tali clausole dovranno essere determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato II.2-bis al Codice e dovranno attivarsi al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei seguenti casi:

1. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
2. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

22. GARANZIA PROVVISORIA

Per la partecipazione alla gara non è richiesta garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs 36/2023, in quanto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs 36/2023, non sussistono particolari ragioni per una sua eventuale richiesta.

23. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 33,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

24. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Gli operatori economici interessati dovranno presentare le offerte entro e non oltre il termine perentorio indicato nella procedura informatizzata, sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale "Sardegna CAT", tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso. La lingua utilizzabile per la compilazione delle offerte è esclusivamente l'ITALIANO.

Per la partecipazione alla procedura informatizzata nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico, è sufficiente la registrazione del solo operatore economico con ruolo di mandatario/capogruppo. In tal caso, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle di tale operatore. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul sistema Sardegna-CAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

L'offerta è composta da due buste virtuali:

1) "BUSTA DI QUALIFICA" – *documentazione amministrativa*

2) "BUSTA ECONOMICA" – *offerta economica*

La documentazione contenuta nelle suddette buste, dovrà essere scritta in lingua italiana e dovrà essere firmata digitalmente.

1) BUSTA DI QUALIFICA

La Sezione denominata **"BUSTA DI QUALIFICA" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, deve contenere i seguenti documenti e dichiarazioni:

A) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, redatta, IN BOLLO, secondo il modello di cui all'allegato 01 del presente bando/disciplinare di gara, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;

L'istanza di ammissione alla gara, di cui sopra, dovrà contenere la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente dichiara, tra l'altro:

- di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di conoscere ed accettare in ogni sua parte il piano di sicurezza fisica dei lavoratori redatto per l'intervento in argomento ed allegato al progetto dei lavori di che trattasi;
- di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza, delle spese relative al costo del personale e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal capitolato speciale di appalto e da tutti gli elaborati progettuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nei relativi allegati, nel capitolato speciale d'appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del progetto esecutivo approvato con la determinazione sopra indicata.

L'istanza di ammissione alla gara deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (DGUE), a pena di esclusione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, utilizzando il documento di gara unico europeo (DGUE) compilata on line sulla Piattaforma - con la quale il concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (da dichiarare nella Parte III – Sez. A-B-C del DGUE), di idoneità professionale (da dichiarare nella Parte IV – Sez. A del DGUE) e di ordine economico-finanziario e tecnico organizzativo (da dichiarare nella Parte II – Sez. A del DGUE) del presente bando. Nel DGUE il concorrente indica, altresì, l'eventuale subappalto (da dichiarare nella Parte II– Sez. D del DGUE) e tutte le altre informazioni in esso richieste.

Nel caso di raggruppamenti di imprese costituiti o costituendi/GEIE/ consorzi ordinari/reti di imprese etc., la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti, utilizzando ciascuno il DGUE.

Nel caso di consorzi stabili, la dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE.

N.B. La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs 36/2023, va riferita (**si richiama in tal senso quanto indicato dall'ANAC nel comunicato del Presidente del 26/10/2016**) a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94 di seguito indicati:

- in caso di **impresa individuale**: titolare e direttore tecnico;
- in caso di **società in nome collettivo**: soci e direttore tecnico;
- in caso di **società in accomandita semplice**: soci accomandatari e direttore tecnico;
- **altri tipi di società o consorzio**: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

A pena di esclusione, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, del nuovo Codice (**da rendere esclusivamente nel DGUE - Parte III**) deve riguardare anche i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando. Il concorrente deve quindi dichiarare:

- se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data del presente bando;
- qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- qualora vi siano soggetti cessati dalla carica, come suindicato, per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

Nella compilazione del DGUE tenere conto delle Linee Guida indicate nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22 luglio 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 174/2016.

C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE, a pena di esclusione, rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello di cui all'allegato 02 del presente bando/disciplinare di gara, sottoscritte digitalmente

dal legale rappresentante del concorrente; in caso di partecipazione in forma associata, vale quanto specificato per la compilazione del DGUE.

D) GARANZIE: CAUZIONE PROVVISORIA: Per la partecipazione alla gara non è richiesta garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs 36/2023, in quanto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs 36/2023, non sussistono particolari ragioni per una sua eventuale richiesta.

E) CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL'ANAC: dovrà essere effettuato il pagamento del contributo all'ANAC, come indicato al punto 23 del presente disciplinare. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

F) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84, del Codice.

G) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE già costituito), conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE o, in alternativa una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. u), del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante che tale atto è stato già stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti. **In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE non ancora costituiti,** l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

H) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO: non consentito.

I) PATTO DI INTEGRITÀ approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 02/12/2015, secondo lo schema allegato 03.

L) INFORMATIVA PRIVACY PER GARE E CONTRATTI dichiarazione secondo lo schema allegato 04.

M) MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA dichiarazione secondo lo schema allegato 06.

N) COMUNICAZIONE C/C DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 136/2010 E S.M.I. dichiarazione secondo lo schema allegato 07.

2) BUSTA ECONOMICA

Nella sezione denominata **"BUSTA ECONOMICA" – OFFERTA ECONOMICA**, dovrà essere indicata a sistema il ribasso percentuale offerto da applicare sull'elenco dei prezzi posto a base di gara, con esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Gli importi indicati dovranno approssimarsi non oltre la terza cifra dopo la virgola e, pertanto, non si terrà conto delle eventuali ulteriori cifre oltre la terza.

L'impresa concorrente, oltre ad inserire a sistema il ribasso offerto da applicare all'elenco prezzi, dovrà compilare e allegare nella sezione "Offerta economica" della RdO lo schema di offerta economica, secondo lo schema di cui all'allegato 05, contenente il ribasso già inserito a sistema, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs 36/2023 e la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs 36/2023.

In caso di discordanza tra il ribasso riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo. In caso di discordanza tra il valore riportato in cifre e lettere all'interno del modulo, prevarrà quello indicato in lettere.

In caso di R.T.I. costituendo l'offerta congiunta deve essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68 del D.Lgs 36/2023.

L'offerta deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, con firma digitale, dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo o da aggregazioni di imprese già costituite.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 05/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 05/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 36/2023, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

25. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Si ribadisce che questa amministrazione intende esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti e che pertanto applicherà l'inversione procedimentale di cui all'art. 107 c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, nella piattaforma Sardegna CAT, secondo le istruzioni contenute nella stessa piattaforma. Il seggio di gara procederà:

- all'apertura delle buste "Economiche";
- a verificare che le stesse siano conformi a tutto quanto prescritto nel presente bando/disciplinare e a disporre eventuali esclusioni in caso di difformità;
- al calcolo della soglia di anomalia, alla formazione della graduatoria e, conseguentemente, all'individuazione della migliore offerta che presenta un ribasso inferiore alla soglia di anomalia.

Il Seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di apertura delle offerte economiche o in altra data comunicata tramite la piattaforma telematica, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- d) disporre le esclusioni da comunicare all'operatore economico escluso;
- e) formulare la proposta di aggiudicazione;

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla busta amministrativa ovvero inserimento di elementi
- concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- inammissibilità, ai sensi dell'art. 70 comma 4 del D.Lgs 36/2023.

Nel caso in cui venga attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici, la stazione appaltante si riserva di sospendere la seduta di gara.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto la migliore offerta non anomala.

Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, in caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull'aggiudicatario.

Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati FVOE istituita presso l'ANAC.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del Codice, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice, la stazione appaltante adotterà ai fini dell'esclusione automatica delle offerte il metodo A di cui al punto 1) o 2) dell'allegato 11.2 al suddetto D.lgs a seconda del numero di offerte ammesse (metodo A punto 1 nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, metodo A punto 2 nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici). Comunque l'esclusione automatica non opererà quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

La stazione appaltante si riserva, eventualmente, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Le spiegazioni di cui al punto precedente possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. Non sono ammesse giustificazioni:
 - a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Il RUP procederà alla verifica della congruità del costo della manodopera che, in conformità alle previsioni dell'art. 108, comma 9, del Codice è stato indicato dal concorrente nella propria offerta. La suddetta verifica potrà essere effettuata in sede di procedura di accertamento della congruità dell'offerta anormalmente bassa (art. 110, comma 5, lett. d), e art. 41, comma 13 del Codice) ma, comunque, dovrà essere sempre effettuata prima dell'aggiudicazione in relazione alla migliore offerta ritenuta congrua.

La verifica verrà effettuata con le seguenti modalità: Il costo della manodopera indicato nell'offerta del concorrente verrà confrontato con il costo individuato dalla Stazione Appaltante – ai sensi dell'art. 41, comma 13 e comma 14, del Codice – ed indicato nei documenti posti a base di gara. Per la verifica del costo

della manodopera la Stazione Appaltante farà riferimento, altresì, alla procedura di cui all'allegato alla Determina ANAC (già AVCP) n. 37 del 26/07/2000 e successivi aggiornamenti.

Il concorrente sul quale, a seguito del confronto di cui al punto precedente, è stato riscontrato uno scostamento significativo in diminuzione (> 5,00 %) tra il costo della manodopera individuato dalla Stazione Appaltante e quello indicato nell'offerta economica, sarà tenuto a produrre alla stessa Stazione Appaltante le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruità dell'importo indicato e relativo specificatamente al costo della manodopera. Tali giustificazioni consistono in una relazione che dovrà argomentare opportunamente il contenuto di quanto indicato nell'offerta del concorrente e dimostrare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi di cui al Decreto Direttoriale di cui al punto precedente.

Non si procederà alla verifica di congruità del costo della manodopera se l'importo indicato dal concorrente nell'offerta economica, non risulta inferiore a quello determinato dalla Stazione Appaltante.

Sia in caso di esito positivo che in quello di esito negativo della verifica, il RUP – ove previsto – procederà al completamento della verifica dell'anomalia dell'offerta, con riguardo alle altre voci di prezzo concorrenti a formare l'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, il controllo da parte della Stazione Appaltante è svolto sempre sull'importo totale offerto del costo della manodopera.

Le eventuali giustificazioni saranno presentate dalla mandataria, che dovrà correttamente raccogliere tutte le giustificazioni necessarie dalle mandanti. Gli importi indicati dai componenti il raggruppamento dovranno giustificare il costo totale della manodopera offerto e potranno anche non essere percentualmente corrispondenti alle percentuali indicate in sede di offerta per l'esecuzione delle lavorazioni.

La procedura sopra riportata si applica per quanto compatibile a tutti i soggetti di cui all'art. 65 ed all'art. 68 del Codice qualora l'appalto, pur facendo riferimento ad un unico concorrente, sia eseguito da più operatori economici, i quali possono sostenere singolarmente i relativi oneri.

VERIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO

Nei casi di cui all'art. 11, comma 2 e comma 2bis, del Codice qualora i concorrenti abbiano indicato nella loro offerta un contratto collettivo da essi applicato diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, fermo restando che tale diverso contratto deve garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, prima di procedere all'affidamento il R.U.P., sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'affidatario con le quali l'operatore economico individuato:

- si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
- attesta l'equivalenza delle tutele;

provvederà alle verifiche, con le modalità di cui all'art. 110 del Codice ed in conformità all'Allegato I.01.5 al medesimo codice.

26. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'eventuale offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente; in particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

27. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti i soggetti partecipanti alla presente procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>, seguendo le istruzioni ivi contenute.

Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) consente alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte degli operatori economici. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La verifica può essere svolta durante la procedura di affidamento e in corso di esecuzione del contratto. Mediante il FVOE possono essere verificati i requisiti dei partecipanti, degli ausiliari, dei subappaltatori.

Il FVOE, da un lato, acquisisce dati e informazioni certificate attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, dall'altro consente agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, di inserire informazioni e certificazioni la cui produzione è carico degli operatori stessi e che sono necessarie alla comprova.

Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento ex art. 24 del Codice adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), con delibera n. 262 del 20/06/2023, consultabile sul sito ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-262-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-24-fvoe>.

Tale provvedimento e i relativi allegati indicano anche i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso il FVOE, nonché i dati e le informazioni disponibili.

Il FVOE si evolve dalla versione FVOE 1.0, nella quale era richiesto il PassOE da parte dell'operatore economico per autorizzare l'accesso al relativo fascicolo, alla versione FVOE 2.0 nella quale il PassOE non è più richiesto, dal momento che sono previsti meccanismi di autorizzazione diversi ed automatici. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione l'o.e. autorizza l'amministrazione Comunale all'accesso al fascicolo senza chiedere l'autorizzazione sul portale (non più prevista).

Ulteriori indicazioni relative alle modalità di verifica tramite il FVOE 1.0 e il FVOE 2.0 sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13/12/2023, consultabile sul sito ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>.

28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Le operazioni di gara saranno verbalizzate per le finalità previste dall'art. 112, comma 4, del D.Lgs 36/2023.

La proposta di aggiudicazione da parte del RUP, così come risultante dal verbale di gara, è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ed è soggetta ad approvazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 82/2005, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Il contratto, in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs 36/2023, sarà stipulato entro 60 gg dall'efficacia dell'aggiudicazione.

Non trova applicazione il termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs 36/2023, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55, comma 2.

L'aggiudicatario, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, dovrà presentare la seguente documentazione:

1. **Garanzia definitiva:** ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 5 per cento dell'importo dell'appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Resta chiarito ed inteso che nella cauzione definitiva ed in tutte le polizze fideiussorie che verranno costituite durante l'esecuzione dei lavori la firma apposta dal legale rappresentante dell'Assicurazione o della Banca fideiubente dovrà essere accompagnata da apposita autocertificazione con la quale si attesta quale sia la qualifica ed i poteri del sottoscrivente la polizza (allegare documento identità). Non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice come previsto dallo stesso art. 53 comma 4bis del D.Lgs. n. 36/2023.
2. **Dichiarazione (per le società di capitali)** relativa alla composizione societaria dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 del 11/05/1991.
3. **Polizza** ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs 36/2023, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare per danni a opere e impianti sarà pari all'importo di contratto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
4. **Oneri di segreteria e registrazione contratto**, da determinarsi da parte del competente ufficio della stazione appaltante.
5. **In caso di associazione temporanea di imprese:**
 - scrittura privata autenticata da un notaio, con la quale è stata costituita l'associazione temporanea di imprese e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre Imprese riunite alla capogruppo;
 - la relativa procura nella forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 1392 del C.C., attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo stessa.

La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile.

Si richiamano le sanzioni stabilite dall'art. 18, comma 6 e dall'art. 117, comma 7, del D.Lgs 36/2023, in caso di mancata sottoscrizione del contratto o mancata costituzione della cauzione definitiva.

29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Sassari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

L'organo competente per eventuali impugnative degli atti della procedura di gara, invece, è il T.A.R. Sardegna – sede di Cagliari – Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi:

- del Regolamento UE n. 2016/679-GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- del D.Lgs 30/06/2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

A tal fine il concorrente dovrà sottoscrivere l'allegato 04 - Informativa privacy per gare e contratti.

34. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per quanto non indicato si rinvia alla normativa in materia.

Ulteriori informazioni di carattere amministrativo e di natura tecnica potranno essere richieste al Responsabile Unico del Progetto, geom. Meloni Francesco, tel. 079445255, e-mail: francesco.meloni@comune.ittiri.ss.it.

Allegati:

ALL.01 - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

DGUE

ALL.02 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

ALL.03 - PATTO DI INTEGRITÀ

ALL.04 - INFORMATIVA PRIVACY PER GARE E CONTRATTI

ALL.05 - DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

PROGETTO ESECUTIVO

Ittiri, lì 21/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Antonio Giovanni Mannu